

SIMEST
SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO

Protocollo SIMEST

0006191 13/04/2010 P



**Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST In base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l'Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST
DELIBERA del 13.4.2010 - CIRCOLARE N. 4 /2010
Finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici
(Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera c)**

1- Finalità e beneficiari

- 1.1 - L'intervento è volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle imprese per accrescere la loro capacità di competere sui mercati esteri.
- 1.2 - I beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese - PMI - come definite dalla normativa comunitaria in materia, aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, che abbiano realizzato nei tre esercizi finanziari precedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento, un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale.
- 1.3 - Al momento dell'erogazione del finanziamento, di cui al successivo punto 9), le PMI beneficiarie devono essere costituite in forma di SpA.

2 - Livelli di solidità patrimoniale

- 2.1 - Il livello di solidità patrimoniale di riferimento (di seguito "livello soglia"), è posto uguale a 0,65.
- 2.2 - Il livello soglia è ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette).
- 2.3 - L'indice di copertura delle immobilizzazioni che un'impresa presenta sulla base dell'ultimo bilancio approvato, è definito "livello di ingresso".

3 - Forma e obiettivi dell'intervento

- 3.1 - L'intervento viene concesso in forma di finanziamento, con le possibili agevolazioni descritte nei punti che seguono.
- 3.2 - Se dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di intervento di cui al successivo punto 5), il livello di ingresso risulta inferiore al livello soglia di 0,65, l'obiettivo dell'intervento è quello di raggiungerlo o superarlo; se invece il livello di ingresso risulta uguale o superiore al livello soglia, l'obiettivo è quello di mantenerlo o superarlo.
- 3.3 - L'impresa interessata può presentare domanda di intervento qualunque sia il suo livello di solidità patrimoniale rispetto al livello soglia (inferiore, uguale o superiore).

4 - Misura dell'intervento

- 4.1 - L'importo del finanziamento agevolato è deliberato dal Comitato Agevolazioni (di seguito "Comitato") nel limite del 25% del patrimonio netto dell'impresa richiedente, risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di intervento di cui al successivo punto 5) e nel rispetto del regolamento comunitario "de minimis". Il finanziamento non può comunque superare l'importo di 500.000,00 euro.

5 - Domanda di intervento

- 5.1 - La domanda di intervento è presentata dai richiedenti su apposito modulo, approvato dal Comitato, diffuso tramite la presente circolare e pubblicato sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it) e del Ministero dello Sviluppo Economico - Area Internazionalizzazione (di seguito "Ministero" - www.sviluppoeconomico.gov.it).

- 5.2 - La domanda, corredata della documentazione prevista nel modulo, è presentata alla SIMEST, che la registra in ordine cronologico, secondo la data di arrivo, e comunica al richiedente, entro 10 giorni lavorativi, la data di ricevimento, il numero di posizione ed il nominativo del responsabile del procedimento, fornendo ogni ulteriore informazione prevista dalla normativa vigente per l'avvio del procedimento.
- 5.3 - Nella domanda, il richiedente deve indicare espressamente il nominativo del proprio referente interno, incaricato di intrattenere i rapporti con la SIMEST. Qualora il richiedente intenda avvalersi di un consulente esterno, deve essere trasmessa alla SIMEST copia dell'atto di incarico.

6 - Istruttoria

- 6.1 - L'istruttoria delle domande di intervento è effettuata dalla SIMEST seguendo l'ordine cronologico di ricezione.
- 6.2 - La SIMEST effettua l'istruttoria sulla base:
- della consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente, in un contesto di crescita aziendale, con particolare attenzione alla valutazione delle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il regolare rimborso del finanziamento, nonché alle garanzie offerte, quando richieste;
 - della congruenza del finanziamento richiesto con il patrimonio netto dell'impresa richiedente nei limiti previsti dal precedente punto 4.1;
 - della quota di fatturato estero realizzata, in media, nel corso dell'ultimo triennio, risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento;
 - dei risultati di eventuali controlli presso il richiedente deliberati dal Comitato.
- 6.3 - Per completare l'istruttoria, la SIMEST può chiedere all'impresa documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti, che devono essere forniti entro 30 giorni dalla data della richiesta, pena l'eventuale archiviazione di quest'ultima.
- 6.4 - Le proposte in merito alle domande di intervento sono sottoposte al Comitato sulla base degli elementi di valutazione di cui ai punti precedenti.
- 6.5 - Il Comitato delibera sulla domanda di intervento entro 2 mesi dalla data di arrivo della domanda stessa alla SIMEST completa della necessaria documentazione.

7 - Contratto di finanziamento

- 7.1 - Il contratto di finanziamento viene stipulato entro 2 mesi dalla ricezione della delibera di concessione.
- 7.2 - Il beneficiario è tenuto a presentare alla SIMEST, entro 1 mese dalla ricezione della delibera di concessione, la documentazione necessaria per la stipula. Trascorso inutilmente tale termine, l'operazione viene sottoposta al Comitato per l'eventuale revoca.

8 - Fasi dell'intervento

- 8.1 - L'intervento è previsto in due fasi:
- fase di erogazione e di preammortamento (prima fase);
 - fase di rimborso (seconda fase).

9 - Fase di erogazione e preammortamento (prima fase)

- 9.1 - La SIMEST, prima di procedere all'erogazione, deve acquisire dall'impresa beneficiaria, entro 5 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, la seguente documentazione:
- richiesta di erogazione firmata dal legale rappresentante;
 - certificato della CCIAA per la verifica della forma societaria;
 - fidejussione bancaria o assicurativa, quando richiesta (successivo punto 10.2).

- 9.2 - L'erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
- 9.3 - La fase in discorso decorre dalla data di erogazione e termina alla fine del secondo esercizio intero dell'impresa, successivo alla data dell'erogazione stessa.

10 - Condizioni dell'intervento in base al livello di solidità patrimoniale

- 10.1 - Per tutte le imprese beneficiarie, indipendentemente dal loro livello di solidità patrimoniale di ingresso rispetto al livello soglia (inferiore, uguale o superiore), il finanziamento è concesso al tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa comunitaria, reso noto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito della SIMEST e del Ministero, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato (di seguito "tasso di riferimento"). Gli interessi sono corrisposti in via semestrale posticipata (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno), a partire dalla data di erogazione, fino al termine della stessa fase.
- 10.2 - L'impresa beneficiaria che presenta un livello di ingresso inferiore al livello soglia, per garantire il rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, deve prestare fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta in conformità con le clausole giuridiche di cui allo schema pubblicato sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it).
- 10.3 - L'impresa beneficiaria che presenta un livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia, non deve invece prestare garanzia, ma deve rilasciare alla SIMEST l'impegno a non ridurre il proprio livello di solidità patrimoniale al di sotto di quello di ingresso, vale a dire al di sotto di quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, in virtù del quale è stata ammessa all'intervento dal Comitato.
- 10.4 - Il rimborso del finanziamento avviene con modalità differenziate, individuate nei punti che seguono, a seconda dell'esito della verifica che viene effettuata da SIMEST al termine della fase di erogazione (fine del secondo esercizio successivo alla data dell'erogazione stessa), in merito al rispetto o meno dell'obiettivo di cui al precedente punto 3.2.
- 10.5 - Eventuali interessi di mora sono da calcolare ad un tasso pari a quello legale vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di 2 punti.

11 - Fase di rimborso (seconda fase) - Verifiche da parte di SIMEST

11.1 - Ipotesi A -

Imprese che al termine della fase di erogazione hanno rispettato l'obiettivo di cui al precedente punto 3.2, migliorando il proprio livello di solidità patrimoniale di ingresso fino a raggiungere/superare il livello soglia di 0,65, o mantenendolo/superandolo se già uguale o superiore al livello soglia, in un contesto di crescita aziendale, anche con riferimento ai mercati esteri.

La verifica è effettuata dalla SIMEST sulla base del bilancio approvato relativo al secondo esercizio successivo alla data di erogazione.

Il rimborso del finanziamento avviene in 5 anni, con rate in linea capitale costanti, semestrali e posticipate, decorrenti dalla fine del secondo esercizio della fase di erogazione, ad un tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento, purché non inferiore allo 0,50% annuo;

11.2 - Ipotesi B -

Imprese che al termine della fase di erogazione non raggiungono il livello soglia o registrano una flessione del livello di solidità patrimoniale di ingresso, pur rispettando il livello soglia.

La verifica è effettuata dalla SIMEST sulla base del bilancio approvato relativo al secondo esercizio successivo alla data di erogazione.

Il rimborso del finanziamento avviene in unica soluzione entro 3 mesi dall'avvenuta approvazione e deposito del bilancio del secondo esercizio intero successivo alla data di

erogazione, al tasso di riferimento.

Solo nel caso in cui l'impresa, al termine della fase di erogazione, registri una flessione del livello di solidità patrimoniale di ingresso contenuta nei limiti del 5% e purché sia rispettato il livello soglia di 0,65, essa può, previa presentazione alla SIMEST di una delle garanzie previste al precedente punto 10.2, chiedere che la fase di erogazione e preammortamento sia prolungata di un ulteriore esercizio, al fine di avere la possibilità di raggiungere nuovamente il livello iniziale di ingresso sulla base delle risultanze del bilancio approvato, riferito all'esercizio aggiunto.

11.3 I risultati delle verifiche effettuate dalla SIMEST relativamente ai punti che precedono, sono sottoposti al Comitato.

11.4 - Verifiche ulteriori -

Imprese che, avendo rispettato l'obiettivo di cui al precedente punto 3.2 o avendo raggiunto nuovamente il livello di solidità patrimoniale di ingresso grazie alla proroga di un ulteriore esercizio di cui all'ipotesi B), durante la fase di rimborso registrano una flessione del livello di ingresso nella stessa fase.

La verifica è effettuata dalla SIMEST sulla base dei bilanci approvati relativi a ciascun esercizio successivo alla fine del secondo esercizio dopo la data di erogazione.

Il rimborso del finanziamento avviene in questi casi nei termini previsti nell'ipotesi A), ma al tasso di riferimento, anziché al tasso agevolato, finché non venga ripristinato il livello di solidità patrimoniale di ingresso nella seconda fase, sulla base del bilancio approvato relativo all'esercizio successivo a quello da cui è risultata la flessione. In alternativa all'applicazione del tasso di riferimento, l'impresa può presentare alla SIMEST una delle garanzie previste al precedente punto 10.2, da ritirare al ripristino del suddetto livello, anch'esso rilevabile dai bilanci approvati successivamente.

11.5 I risultati delle verifiche effettuate dalla SIMEST sono sottoposti al Comitato.

12 - Revoca dell'intervento

12.1 - Oltre all'ipotesi di eventuale revoca prevista al precedente punto 7, il Comitato delibera la revoca dell'intervento, previa contestazione al beneficiario, qualora lo stesso:

- non trasmetta la documentazione richiesta per l'erogazione del finanziamento entro il termine previsto al precedente punto 9.1;
- non produca entro 30 giorni successivi alla data del deposito, copia conforme dei bilanci approvati relativi a ciascun esercizio durante l'intera fase di erogazione e di rimborso.

12.2 - A seguito della revoca, il beneficiario deve rimborsare, in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa richiesta della SIMEST, il finanziamento erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data di erogazione del finanziamento.

12.3 - Fatti salvi i casi di revoca espressamente disciplinati nella presente circolare, l'intervento può essere revocato in caso di documentazione incompleta o irregolare. Tale revoca è adottata dal Comitato previa contestazione al beneficiario.

Il Presidente del Comitato Agevolazioni
Dott. Angelo di Sarno



n. 3 allegati:

- ⇒ delibera CIPE;
- ⇒ modulo di domanda;
- ⇒ modulistica per le erogazioni.

73.980.000 a valere sui fondi POR 2007-2013 per il progetto «Collegamento della Tangenziale di Napoli al porto di Pozzuoli»;

Delibera:

1. Viene disposta, a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 e all'art. 18 della legge n. 2/2009, l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 80.000.000 da destinare al finanziamento dell'intervento denominato «Collegamento dello svincolo di Via Campana della tangenziale di Napoli al porto di Pozzuoli, 2° lotto», con onere da porre a carico della quota dell'85 per cento del Fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno.

2. Il contributo sarà erogato a favore del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario di Governo ai sensi dell'art. 11, comma 18, della citata legge n. 887/1984, in qualità di soggetto aggiudicatore dell'opera, secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

3. Il finanziamento sarà erogato subordinatamente alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* - della delibera di Giunta regionale 15 ottobre 2009, n. 1581. Il predetto Ministero provvederà alla trasmissione della suindicata delibera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE).

4. Il soggetto aggiudicatore, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, è tenuto a richiedere il CUP per l'intervento all'esame, che, ai sensi della citata delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHE

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.1 Economia e finanze, foglio n. 186

10A03160

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Interventi agevolati per l'attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge n. 133/2008. (Deliberazione n.112/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore (c.d. «*de minimis*»);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e le perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 112/2008 che, nel disciplinare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, modifica il decreto-legge 28 maggio 1982, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la legge 20 ottobre 1990, n. 304 e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e individua le iniziative ammesse ai benefici a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;


Considerato che il citato art. 6, oltre ad individuare specifiche iniziative, stabilisce, al comma 2, lettera c), che siano ammessi ai benefici altri interventi prioritari individuati e definiti da questo Comitato;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 6, che rinvia a una o più delibere di questo Comitato la determinazione dei termini, delle modalità e delle condizioni degli interventi, delle attività e degli obblighi del gestore, delle funzioni di controllo, nonché della composizione e dei compiti del Comitato per l'amministrazione del citato Fondo rotativo (cd. Comitato agevolazioni);

Tenuto conto che il predetto comma 3 prevede, altresì, che le suddette delibere vengano adottate su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;

Vista la nota n. 25364 del 5 ottobre 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, tra l'altro, per il relativo esame di questo Comitato, uno schema di delibera concernente l'attuazione del richiamato art. 6, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 112/2008;

Tenuto conto che alla Società Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è stata attribuita dall'art. 25, comma 1, del



decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato;

Considerata l'importanza di stimolare, salvaguardare e migliorare la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese esportatrici al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri;

Ravvisata la necessità di rendere operative le riforme al sistema di sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese di cui al richiamato art. 6;

Udita la proposta del Ministro dello sviluppo economico sulla quale viene acquisito il concerto del vice Ministro dell'economia e delle finanze e del Sottosegretario di Stato agli affari esteri:

Delibera:

Sono individuati i seguenti termini, modalità e condizioni del nuovo intervento agevolativo ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133:

1. Il nuovo intervento è volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese (PMI) esportatrici per accrescere la loro capacità di competere sui mercati esteri. L'intervento viene concesso in forma di finanziamento, con le possibili agevolazioni descritte nei punti che seguono.

2. I beneficiari dell'intervento sono le PMI esportatrici come definite dalla normativa comunitaria in materia, che abbiano realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale. Al momento dell'erogazione del finanziamento, le PMI beneficiarie devono essere costituite in forma di Società per azioni (S.p.A.).

3. Il finanziamento è concesso nel limite del 25% del patrimonio netto dell'impresa richiedente, risultante dall'ultimo bilancio approvato e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis». Il finanziamento non può comunque superare l'importo di 500.000 euro.


4. Ai fini della ammissione all'intervento, è individuato un livello soglia di solidità patrimoniale delle PMI interessate, ritenuto adeguato in un contesto di crescita aziendale. Tale livello è ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette) ed è posto uguale a 0,65. L'obiettivo dell'intervento è di migliorare l'indice di copertura delle

immobilizzazioni, se dall'ultimo bilancio approvato risulta inferiore al livello soglia di 0,65, oppure di mantenere o superare il livello dell'indice, se dall'ultimo bilancio approvato risulta uguale o superiore al livello soglia di 0,65.

5. L'intervento è previsto in due fasi:

a) la prima fase decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio dopo la data di decorrenza. Il finanziamento è erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento e, per le imprese che non accedono alla seconda fase, è rimborsato in unica soluzione entro tre mesi dall'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio della prima fase, mentre gli interessi sono corrisposti semestralmente, dalla data di erogazione fino a detta scadenza. È richiesta la fidejussione bancaria o equivalente se il livello dell'indice di copertura delle immobilizzazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato in virtù del quale è stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento, è inferiore al livello soglia di 0,65. In caso di indice uguale o superiore al livello soglia di 0,65, non è richiesta la garanzia, purché sia rilasciato l'impegno a non ridurre l'indice stesso al di sotto del livello risultante dall'ultimo bilancio approvato in virtù del quale è stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento. Se alla fine della prima fase le predette imprese, pur rispettando il livello soglia, registrano una flessione dell'indice di ingresso, sono tenute al rimborso del finanziamento al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria entro tre mesi dall'approvazione del bilancio del secondo esercizio della prima fase. Nei casi in cui la flessione di cui al periodo precedente è contenuta nei limiti del 5% e purché sia rispettato il livello soglia di 0,65, le imprese interessate possono, previa presentazione di fidejussione bancaria o equivalente, chiedere che la prima fase sia prolungata di un ulteriore esercizio, al fine di raggiungere nuovamente il livello di ingresso sulla base delle risultanze del bilancio approvato riferito all'esercizio aggiunto;

b) la seconda fase è riservata alle PMI che raggiungono nella prima fase il livello soglia o mantengono il livello di ingresso, come definiti nei punti che precedono. Essa decorre dalla fine della prima fase e termina con il totale rimborso del finanziamento, che avviene in cinque anni al tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria purché non inferiore allo 0,5% annuo. Qualora nel corso del predetto periodo di rimborso emerga, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, una riduzione dell'indice di copertura rispetto al valore di ingresso nella seconda fase, per il rimborso si



applica il tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria fino al ripristino dell'indice di copertura di ingresso o, in alternativa, deve essere prestata fidejussione bancaria o equivalente a copertura dell'importo in essere, da ritirare al ripristino dell'indice di copertura di ingresso.

6. Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato e alle scadenze temporali per l'acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio costante dei requisiti di patrimonializzazione, nonché quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni.

7. Per quanto concerne le funzioni di controllo, le attività e gli obblighi del gestore e la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo (cd. Comitato agevolazioni), si applicano i punti 2 e 3 dell'altra delibera all'odierno esame di questo Comitato, applicativa dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 133/2008 citata nelle premesse.

8. Entro novanta giorni dalla data della presente delibera, il Comitato agevolazioni emana le delibere applicative ivi previste.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, foglio n. 1 Economia e finanze, registro n. 135

10A03161

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Regione Abruzzo: proroga dei termini di impegno delle risorse di cui alle delibere 35/2005, 3/2006 e 160/2007, in considerazione degli eventi sismici dell'aprile 2009. (Deliberazione n. 114/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato

Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art.119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 35 (G.U. n. 237/2005), che, nel ripartire le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2005-2008, ha disposto che le risorse assegnate con la stessa delibera, non impegnate entro il 31 dicembre 2008 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano riprogrammate da questo Comitato;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 3 (G.U. n. 144/2006), che, nel ripartire le risorse FAS per il periodo 2006-2009, ha disposto che le risorse assegnate con la stessa delibera, non impegnate entro il 31 dicembre 2009 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano riprogrammate da questo Comitato;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 14 (G.U. n. 256/2006), che, nel disciplinare la «Governance» degli Accordi di programma quadro, strumento impiegato per l'utilizzo delle risorse FAS, consente la riprogrammazione di quelle risorse che non vengano impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro i termini previsti e fissa nuovi termini per l'impegnabilità delle risorse stesse;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n.160 (G.U. n. 135/2008), che dispone la riprogrammazione parziale delle assegnazioni disposte con la citata delibera n. 35/2005, punto 5.1.1., a favore del Ministero dell'istruzione, università e ricerca al fine di consentire il completamento dei programmi di competenza dello stesso Ministero, prevedendo altresì che le risorse riprogrammate debbano essere impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il 31 dicembre 2009;

Considerato che, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Abruzzo, il termine di aggiudicazione dei lavori, in applicazione della citata delibera n. 14/2006, è fissato al 30 giugno 2009 per la delibera n. 35/2005 e al 31 dicembre 2009 per la delibera n. 3/2006;

Vista la nota n. 67931 del 22 giugno 2009 - successivamente integrata con le note n. 115082 del 19 ottobre e n. 117220 del 22 ottobre 2009 - con la quale la regione Abruzzo, a seguito degli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, ha chiesto, per un numero limitato di interventi già individuati dalla regione stessa, un proroga di dodici mesi dei termini per l'impegno delle risorse assegnate con le delibere n. 35/2005, n. 3/2006, nonché con la

